



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE
“RAI 4”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 9/14/SM/MB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, “sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità con prot. n. 11115 del 19 febbraio 2014, acquisita al prot. n. 0008479 del 20 febbraio 2014, con la quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso la Risoluzione n.2/13 del 17 dicembre 2013 (procedimento prot. 97/13) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo, riguardante il programma “Medium”, l’ufficio Obblighi Servizi Media audiovisivi e radiofonici della Direzione Servizi Media dell’Autorità in data 28 febbraio 2014 ha accertato la trasmissione, in data 27 luglio 2013 a partire dalle ore 21:12, da parte dell’emittente televisiva nazionale “Rai 4” di un episodio del telefilm “Medium”, serie televisiva statunitense. Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2571/SM/MB che prende origine dall’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità in data 12 marzo 2014, n. Cont. 9/14/DISM, notificato in data 14 marzo 2014, con il quale è stata contestata alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre Rai 4, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 31 marzo 2014 - precisate in sede di audizione svolta in data 14 maggio 2014 - con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la messa in onda della puntata in oggetto era stata preceduta da segnaletica gialla lampeggiante volta ad indicare che il programma era adatto a una visione congiunta ed idonea a tutelare il pubblico di minori in ascolto, anche tenuto conto della fascia oraria di messa in onda (tv per tutti). Con riguardo alla possibilità di diffondere la puntata del telefilm in questione in prima serata, la Rai, alla luce del paragrafo 2.4 del Codice Media e Minori, avendo effettuato il controllo preventivo previsto dalla richiamata norma ha valutato il telefilm trasmissibile in fascia oraria di "televisione per tutti" con l'adozione del sistema di segnalazione iconografica "giallo intermittente", secondo la società ben visibile e presente, come richiesto dal Codice all'inizio di ogni blocco. Peraltro la concessionaria pubblica nella medesima data ha mandato in onda la programmazione comunque adatta ad una fruizione familiare congiunta, trasmessa su RaiUno, circostanza idonea a dimostrare ulteriormente l'insussistenza della violazione ipotizzata.

- L'episodio oggetto di segnalazione fa parte di una fortunata serie televisiva statunitense denominata, appunto, "*Medium*" che dal 2005 viene diffusa con successo negli Stati Uniti e anche in Italia e che narra le vicende di Allison Dubois, una donna che ha capacità di vivere esperienze soprannaturali. Queste, che si manifestano per lo più con sogni premonitori ed apparizioni, consentono alla protagonista di comprendere come siano accaduti crimini ed efferati delitti avvenuti nella sua città e di scoprire l'identità dei colpevoli, collaborando a stretto contatto con il Procuratore Distrettuale e con un Detective per indagare su casi di omicidio, scomparsa, rapimento ecc. L'elemento che caratterizza maggiormente la serie televisiva è costituito dalla particolare attenzione con la quale gli sceneggiatori hanno avuto cura di porre in risalto la negatività di personalità umane psicologicamente deviate contrapponendole alla positività del corpo investigativo; grazie all'impegno profuso e alle particolari doti di intuito e preparazione la *medium* risolverà positivamente i casi più intricati. Secondo la società è evidente che per i contenuti sopra descritti, nel solco di una pluridecennale tradizione televisiva, oltre che per la netta caratterizzazione materna e positiva del personaggio, la visione del prodotto non fosse inadatta al pubblico dei minori, seppure gli elementi fantastici e *thrilling* del racconto suggerissero la presenza di un adulto, come indicato in segnaletica. A conferma dell'evidenziata matrice *family drama*, sulla piattaforma Sky, la serie è stata programmata dal canale tematico a target femminile Fox life e non già dal gemello Fox crime.

- La concessionaria pubblica ha poi dichiarato che nell'ambito della storia vengono mostrate per 3'' e poi 10'' le immagini contestate dall'Autorità e in relazione a

queste ultime ha fatto osservare che le stesse non potevano essere estrapolate, tagliate o rese tecnicamente non visibili dal resto dell'episodio – essendo prive di valenza autonoma rispetto allo svolgimento della trama del racconto e delle sequenze ad esso relative – se non a pena di arrecare un pregiudizio all'integrità e alla comprensione del medesimo. A tale proposito la società ha contestato *in primis* che si trattasse di “scene crude e brutali quali la raffigurazione del corpo di una donna fatto a pezzi e impacchettato”, ma solo di una sequenza onirica ripetuta una volta; la vittima fatta a pezzi non era una donna, ma un uomo, e l'unica parte anatomica chiaramente distinguibile era un avambraccio e la sua testa, avvolta in uno spesso strato di *cellophane*, a sua volta coperto da fogli di giornale; la stessa ha poi evidenziato la completa assenza di sangue e di violenza fisica, la scarsa illuminazione della scena, la sua breve durata, la breve durata totale delle scene contestate in rapporto alla durata del programma, la circostanza che la sequenza in oggetto fosse presentata allo spettatore come un incubo ripetuto della protagonista, il carattere non particolarmente realistico della stessa, sia in virtù della sua connotazione onirica e notturna, sia per lo spesso involucro che avvolge la testa decapitata, sia per la scarsa qualità dei trucchi di scena, l'assenza di una forte tonalità emotiva, mancando ogni attenzione morbosa o insistenza su particolari truculenti, la sana e netta distinzione tra protagonisti positivi e antagonisti negativi che ha caratterizzato l'episodio e, più in generale, il carattere familiare e *mainstream* dell'intera serie, trasmessa, non a caso, negli Stati Uniti da un importante network generalista. In quest'ottica, secondo la società, appare evidente che lo spettatore (anche quello minore ove, per ipotesi, gli fosse stato consentito di assistere al programma nonostante le segnalazioni effettuate dalla Rai) fosse in grado di comprendere dalla visione del telefilm aspetti importanti della società odierna e di ricevere un messaggio positivo.

Pertanto la società, alla luce delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive, ha invitato l'Agcom a riconsiderare le valutazioni del Comitato Media e Minori in quanto il contenuto delle scene oggetto di Risoluzione non era tale da pregiudicare la sensibilità dei minori in ascolto.

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che il sistema di segnaletica adottato - bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all'inizio dell'episodio e dopo ogni interruzione pubblicitaria - non appare compatibile con i contenuti monitorati. L'episodio in parola, tratto dalla serie televisiva statunitense *Medium*, genere poliziesco ambientato ai giorni nostri, contiene scene di violenza, che ritraggono in primo piano pezzi di corpo insanguinato inseriti in sacchetti trasparenti di cellophane e gettati in cassonetti. L'episodio presenta un alto livello di verosimiglianza, contenuti di estrema tensione e la scena è crudamente realistica e particolarmente impressionante e peraltro inserita a inizio film, e quindi non preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità. Per tale

motivazione la constatazione che solo a posteriori si scopre che la scena è in realtà un sogno non stempera assolutamente le criticità delle immagini evidenziate. Si rappresenta inoltre che quanto dichiarato dalla parte, e cioè che “la vittima fatta a pezzi non era una donna, ma un uomo”, non trova riscontro nell’atto di contestazione. Infatti, nella fattispecie, l’Autorità contesta la messa in onda di “scene crudamente realistiche che ritraggono in primo piano pezzi di corpo insanguinato di essere umano (testa decapitata...). Nel caso specifico, i contenuti monitorati avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell’orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro), non rappresentando la programmazione adatta a una fruizione familiare congiunta, in onda su altra rete Rai, una esimente dalla messa in onda di contenuti in violazione delle norme.

Si è pertanto ritenuto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. 2/13 del 17 dicembre 2013 (procedimento prot. 97/13) e di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa del paragrafo 2.2 lett. *b*) e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in quanto pur considerato il bollino giallo intermittente che non appare compatibile con i contenuti monitorati che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, va tenuto conto dell’orario di messa in

onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, alla luce dei contenuti monitorati, ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.874.355.227,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Rai Radiotelevisione Italiana Spa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Rai 4 – codice fiscale: 06363391001, con sede legale a Roma, in Viale Mazzini, n. 14, ha violato i paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma televisivo che presenta un sistema di segnaletica non compatibile con i contenuti monitorati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 2.2 e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con delibera n. 70/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 70/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani